

# Ordinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche

(Ordinanza sugli esami LPMed)

Modifica del ...

Avamprogetto

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 novembre 2008<sup>1</sup> sugli esami LPMed è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 12 capoverso 3, 13, 13a e 60 della legge del 23 giugno 2006<sup>2</sup> sulle professioni mediche (LPMed),

*Art. 3*                   Contenuto e forma dell'esame federale

<sup>1</sup> Il contenuto dell'esame federale si fonda sugli obiettivi formativi generali e specifici di ogni professione secondo la LPMed e sui cataloghi svizzeri degli obiettivi didattici per i cicli di studio accreditati relativi alle professioni mediche universitarie<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce, dopo aver consultato la MEBEKO, sezione «Formazione», i principi e i dettagli delle diverse forme di esame.

*Art. 4*

*Abrogato*

*Art. 5 cpv. 4 e 5*

<sup>4</sup> Nell'ambito di una singola prova, le prestazioni fornite nelle prove parziali possono compensarsi reciprocamente.

<sup>5</sup> *Abrogato*

...

<sup>1</sup> **RS 811.113.3**

<sup>2</sup> **RS 811.11**

<sup>3</sup> Catalogo degli obiettivi didattici in medicina umana del ...  
Catalogo degli obiettivi didattici in farmacia del ...  
Catalogo degli obiettivi didattici in odontoiatria del ...  
Catalogo degli obiettivi didattici in chiropratica del ...  
Catalogo degli obiettivi didattici in veterinaria del ...

*Art. 5a* Disposizioni e direttive della Commissione delle professioni mediche

Per ciascuna professione medica universitaria la MEBEKO, sezione «Formazione», emana su proposta della corrispondente commissione d'esame:

- a. disposizioni sui principi fondamentali concernenti il contenuto, la forma, la data nonché la correzione e la valutazione dell'esame federale; e
- b. direttive sui dettagli per lo svolgimento dell'esame federale.

*Art. 7 cpv. 4 lett. d e g*

*Abrogato*

*Art. 8 cpv. 1 lett. e ed f*

*Abrogato*

*Art. 9 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> I responsabili di sede hanno i seguenti compiti:

- a. organizzano, d'intesa con le istituzioni di formazione, la commissione d'esame e il segretariato della MEBEKO, sezione «Formazione», gli esami federali nella sede d'esame.

*Art. 12 cpv. 2*

<sup>2</sup> Prima dell'inizio di ogni anno accademico, la MEBEKO, sezione «Formazione», pubblica la data di chiusura delle iscrizioni in Internet.

*Art. 12a* Compensazione degli svantaggi per i disabili

<sup>1</sup> I disabili possono presentare alla MEBEKO, sezione «Formazione», una domanda di compensazione degli svantaggi. Nelle proprie direttive di cui all'articolo 5a lettera b, la MEBEKO definisce i dettagli della procedura di domanda.

<sup>2</sup> Su proposta della commissione d'esame, la MEBEKO, sezione «Formazione», determina le misure di adattamento idonee per compensare gli svantaggi legati alla disabilità. Le misure di adattamento non possono costituire una riduzione dei requisiti d'esame e devono poter essere realizzate con un onere proporzionato.

*Art. 12b* Sede d'esame

<sup>1</sup> In linea di principio il candidato deve sostenere l'esame federale presso la sede in cui ha concluso gli studi.

<sup>2</sup> Se, per motivi organizzativi, non tutti i candidati possono sostenere l'esame presso tale sede, la commissione d'esame, previa intesa con il segretariato della MEBEKO, sezione «Formazione», può ordinare che l'esame sia sostenuto in un'altra sede con la stessa lingua d'esame.

<sup>3</sup> Nelle sue disposizioni di cui all'articolo 5a lettera a, la MEBEKO stabilisce:

- a. secondo quali criteri è modificata la sede d'esame;
- b. secondo quale procedura si decidono i candidati interessati dalla modifica; e
- c. entro quando i candidati interessati devono essere informati sul cambio di sede.

*Art. 12c*           Lingua d'esame

In linea di principio la lingua d'esame è la lingua ufficiale della sede d'esame scelta. Sono possibili eccezioni per quanto concerne l'utilizzo di questionari identici.

*Art. 13 cpv. 2*   *Frase introduttiva*

<sup>2</sup> I candidati che, conformemente all'articolo 12 capoverso 2 LPMed, intendono presentarsi all'esame federale di chiropratici devono dimostrare, contestualmente all'iscrizione di cui all'articolo 12 capoverso 2 della presente ordinanza:

*[elementi soppressi]*

*Art. 23*            Sanzioni

<sup>1</sup> La MEBEKO, sezione «Formazione», può annullare un esame federale superato se risulta che il candidato ha ottenuto indebitamente l'ammissione fornendo indicazioni false o incomplete. Può dichiarare che l'esame federale non è stato superato se il candidato ha influenzato l'esito dell'esame con mezzi illeciti.

<sup>2</sup> I responsabili di sede possono allontanare dalla singola prova interessata un candidato che, durante l'esame federale, si comporta in modo sconveniente o cerca di influenzare l'esito con mezzi illeciti.

<sup>3</sup> I responsabili di sede comunicano alla MEBEKO, sezione «Formazione», tutti gli eventi di cui al capoverso 2, indipendentemente dal fatto che abbiano allontanato o meno i candidati in questione dalla singola prova interessata.

<sup>4</sup> Secondo la gravità della colpa del candidato, la MEBEKO, sezione «Formazione», può dichiarare l'esame federale «non superato».

*Art. 25*            Comunicazione dei dati

<sup>1</sup> La MEBEKO, sezione «Formazione», trasmette regolarmente all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tutti i dati riguardanti i candidati che hanno superato l'esame federale conformemente all'articolo 24 capoverso 1 lettere a–g, affinché siano riportati nel registro delle professioni mediche.

<sup>2</sup> Su richiesta, essa comunica al segretariato dell'incaricato del Consiglio federale per il Servizio sanitario coordinato il cognome, il nome, l'indirizzo e la data di nascita dei candidati che hanno superato l'esame federale di medicina umana, odontoiatria, chiropratica o farmacia.

<sup>3</sup> Su richiesta, essa comunica all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, all'attenzione del Servizio veterinario coordinato, il cognome, il nome,

l'indirizzo e la data di nascita dei candidati che hanno superato l'esame federale di medicina veterinaria.

*Art. 29 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per ciascuna singola prova e per ciascun candidato all'esame federale, l'importo dell'indennità in funzione del numero di candidati è di:

- a. 30 franchi per gli esami scritti secondo il procedimento della scelta fra più risposte o secondo il procedimento che prevede domande e risposte brevi;
- b. 40 franchi per gli esami pratici strutturati e per gli esami pratici;
- c. 35 franchi per gli esami orali.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Il cancelliere della Confederazione,